



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010 (Emanato con D.R. n. 2405 del 5 Ottobre 2012)

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione, il regime giuridico, l'attività ed il trattamento economico dei tecnologi a tempo determinato di cui all'art 24-bis della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

ART. 2

Oggetto del contratto

1. L'Università di Messina, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del personale e sulla base delle esigenze di fabbisogno, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di laurea e dei requisiti previsti al successivo art. 3 del presente regolamento.

2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto, sia di tipo tecnico che amministrativo, alle attività di ricerca, per il potenziamento dello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati.

3. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca cui fungono da supporto i tecnologi.

ART. 3

Procedura selettiva

1. Il reclutamento dei tecnologi a tempo determinato avviene previo espletamento di procedure selettive, per titoli e colloquio, che assicurino la pubblicità degli atti. Il bando di indizione della procedura, redatto in lingua italiana ed inglese ed emanato con decreto del Direttore Generale dell'Università, è pubblicato sull'Albo Ufficiale, inserito nel sito web dell'Università ed inviato al MIUR e all'Unione Europea per la pubblicazione sui rispettivi siti.

2. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni da svolgere, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

3. Dalla data di pubblicazione del bando decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 30 giorni.

ART. 4

Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di Laurea triennale (L) conseguito secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999 ovvero diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99 o diploma di Laurea Magistrale (LM) o Specialistica (LS). Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata equivalente dalle competenti Università italiane o dal Ministero dell'Università e della Ricerca, o comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia. È cura del candidato, pena l'esclusione, dimostrare l'equivalenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosca.

b) particolare qualificazione culturale e professionale in relazione all'attività da svolgere.

2. Può essere richiesto, inoltre, il requisito della conoscenza di lingue straniere nonché il possesso di particolari abilità e/o competenze professionali in relazione ad esigenze specifiche dell'attività di ricerca da supportare.

ART. 5

Valutazione

1. Per ciascuna procedura di selezione, l'Università di Messina designa una Commissione giudicatrice di tre membri, scelti tra docenti e/o dirigenti di ruolo dell'Ateneo. La Commissione è nominata con decreto del Direttore Generale.

2. La Commissione giudicatrice preliminarmente determina i criteri di massima per la selezione, resi pubblici mediante pubblicazione sull'Albo ufficiale e sul sito internet dell'Università. Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

- titoli: punti 60 (di cui fino a punti 30 per i titoli di studio e fino a punti 30 per la particolare qualificazione culturale e professionale);
- colloquio: punti 40;

3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nell'esame dei titoli, un punteggio non inferiore a 50/60. I candidati verranno convocati, con apposito avviso, a sostenere il colloquio almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenerlo. Nel predetto avviso verrà data comunicazione del punteggio conseguito per i titoli. Il candidato, regolarmente convocato, che per qualunque motivo non si dovesse presentare a sostenere il colloquio sarà automaticamente considerato rinunciatario alla procedura selettiva. Il colloquio è atto a verificare, attraverso il confronto diretto, il possesso della particolare qualificazione culturale e professionale richiesta in relazione all'attività di supporto alla ricerca da svolgere nonché il possesso degli eventuali ulteriori requisiti richiesti di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente regolamento. Al termine della seduta dedicata al colloquio, la Commissione esaminatrice stila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. Detto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, è affisso presso la sede ove si svolge il colloquio.

4. La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e del colloquio.

5. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla sua nomina, salva proroga eccezionalmente richiesta e motivatamente concessa dal Direttore Generale. Al termine dei lavori, la Commissione predispose la graduatoria dei partecipanti e indica il soggetto idoneo alla stipula del contratto.

6. I risultati della selezione, approvati con decreto del Direttore generale, sono pubblicati all'Albo ufficiale nonché sul sito dell'Ateneo e su quello del MIUR.

ART. 6

Contratto e rapporto di lavoro

1. Il contratto è stipulato, per conto dell'Università, dal Direttore Generale o da un suo delegato.

2. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi con l'Università di Messina non può in ogni caso essere superiore a cinque anni. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.

3. Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. L'Università degli studi di Messina provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e da responsabilità civile.

4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo dell'Università di Messina.

ART. 7

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti è parametrato, in base ai requisiti richiesti, in due fasce; la prima pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 e la seconda pari a quello attribuito al personale della categoria EP posizione economica 1 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.

2. Spetta il trattamento complessivo pari a quello attribuito per la categoria D, posizione economica 3, qualora venga richiesto il possesso del diploma di Laurea triennale (L) conseguito secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999, in quanto si tratta di svolgere attività tecnica e amministrativa di supporto di tipo ordinario che non presenta particolari difficoltà o problematicità. Spetta il trattamento complessivo pari a quello attribuito per la categoria EP, posizione economica 1, qualora venga richiesto il possesso del diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99 o diploma di Laurea Magistrale (LM) o Specialistica (LS), in quanto si tratta di svolgere attività tecnica e amministrativa di supporto a carattere peculiare che presenta particolare complessità o è relativa a progetti considerati strategici dall'Ateneo.

ART. 8

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una

delle parti.

2. Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno sessanta giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato.

3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art. 9

Disposizioni transitorie finali

1. Le competenze che in base al presente regolamento sono riconosciute al Direttore generale, ove quest'ultimo non sia stato ancora nominato, sono esercitate dal Direttore Amministrativo.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di pubblico impiego nonché alle prescrizioni del CCNL comparto Università, in quanto applicabili.